

CAMPAGNA DI PREVENZIONE COVID 2019
RIMBORSO DI MATERIALE SANITARIO DI PREVENZIONE

DEFINIZIONE OPERATIVA

[Agg. 28/10/2020]

Sommario

1. TIPOLOGIA INTERVENTO	2
2. VERIFICA STATUTO	2
3. MATERIALE RIMBORSATO DALLA CAMPAGNA DI PREVENZIONE	2
4. RIMBORSO PREVISTO	3
5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.....	4
6. SOGGETTI ABILITATI ALLA RICHIESTA	5
7. PROCEDURA DI RICHIESTA	5

1. TIPOLOGIA INTERVENTO

Le Parti Sociali nell'ottica del sostegno agli iscritti in questa emergenza hanno condiviso di potenziare le risorse stanziare per una campagna di prevenzione sanitaria straordinaria contro il COVID 19, rimborsando i costi direttamente sostenuti dai datori di lavoro per l'acquisto e/o la fornitura ai lavoratori dipendenti del materiale di protezione e prevenzione sanitaria.

L'intervento di SANI.IN.VENETO rientra quindi nella categoria CAMPAGNA DI PREVENZIONE TEMPORANEA sulla base dell'accordo delle Parti del 02/05/2020 e di puntuale definizione nel previsionale, così come definito dal Gruppo di lavoro di Avvio delle Tutele in forma diretta degli anni 2017 e 2019.

Il Presente documento raggruppa quindi le regole per la richiesta e liquidazione sia dei primi 160.000 euro dell'iniziativa campagna DPI #MAICOSiVICINI che il successivo stanziamento destinato a questa prevenzione dell'accordo 02/05/2020 "RIAPRIRE SICURI" per un totale di 2.000.000 di euro.

In data 23/09/2020 le parti sociali hanno sottoscritto un ulteriore accordo, riguardo a saggi diagnostici e vaccino influenzale, che ha portato ad un aggiornamento del presente documento per la parte rimborso prevenzione alle aziende, coerentemente con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/10/2020.

2. VERIFICA STATUTO

La campagna di prevenzione risulta tra le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprese nelle prestazioni sanitarie già previste dallo statuto. Il vincolo di destinazione sui lavoratori iscritti risulta comunque coperto in quanto beneficiari diretti del materiale utilizzato. Tecnicamente, infatti, si tratta di un rimborso alle imprese artigiane di materiale sanitario di protezione e prevenzione sanitaria, utilizzato dalle aziende aderenti per la salute dei propri lavoratori.

La campagna risulta in linea con quanto definito nel gruppo di lavoro 2019, mirante a porre in essere iniziative di prevenzione a favore di iscritti, familiari, altri soggetti connessi per accrescere comunque il beneficio con iniziative circoscritte tarate puntualmente nel tempo e nel costo.

I nuovi interventi in merito a saggi diagnostici risultano in coerenza con la filosofia suddetta.

3. MATERIALE RIMBORSATO DALLA CAMPAGNA DI PREVENZIONE

I rimborsi potranno essere erogati esclusivamente per le spese di acquisto sostenute dalle aziende per i seguenti materiali:

- Mascherine protettive delle vie respiratorie (tipo FFP2, FFP3 o mascherina chirurgica)
- Guanti di protezione
- Occhiali e visiere protettive
- Disinfettanti, gel per igienizzazione mani, altri detergenti adatti al Covid-19.

E, con regole distinte e massimale autonomo, le spese di acquisto di:

- Termometri a distanza e/o monouso e/o altri idonei

La suddetta lista potrebbe essere integrata anche dalle stesse Parti Costituenti in base all'evoluzione delle soluzioni anti-contagio che nel tempo la tecnologia e la comunità scientifica riterrà come adeguate e necessarie da adottare contro il contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro e cantieri edili, in tal caso seguirà successiva comunicazione di aggiornamento da parte dal Fondo.

In data 23/09/2020 le stesse Parti Sociali hanno aggiornato la suddetta lista, comprendendo anche saggi diagnostici COVID.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato una prima lista di interventi, prevedendo la possibilità di rimborso di:

- **Tampone molecolare naso-faringeo;**
- **Tampone rapido antigenico;**
- **Test sierologico IGC-IGM.**

4. RIMBORSO PREVISTO

Il contributo per i dispositivi di cui alla lista indicata al punto 3 sarà pari al 50% di quanto sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto degli stessi con un tetto massimo annuale di euro **30,00** per ogni dipendente iscritto in regola coi contributi nei mesi precedenti ($[N]$ numero dipendenti dichiarati x 30 euro, con limite massimo del 50% spesa imponibile attestato nella domanda). Il Fondo controllerà la coerenza con l'ultimo B02 presentato per determinare eventuali casi anomali.

Tale numero di dipendenti da prendere a riferimento $[N]$ sarà aumentato di una unità per la fornitura necessaria per il titolare dell'impresa regolarmente iscritto a Sani In Veneto.

In ugual modo, tale numero potrà essere oggetto di ulteriore incremento per ogni iscritto SIA (titolare, socio e collaboratore iscritto a Sani in Azienda con o senza dipendenti) regolarmente attivato al momento della richiesta.

E' previsto, altresì, un contributo per l'acquisto da parte dei titolari iscritti a Sani In Veneto o a Sani In Azienda di termometri a distanza e/o monouso e/o altri idonei pari al 50% del costo sostenuto con un tetto massimo annuale per azienda pari a euro **80,00**.

I suddetti importi attestati di spesa si intenderanno iva esclusa, ove applicata, essendo l'iva di questi dispositivi un costo detraibile.

Sarà possibile presentare più richieste fino al limite indicato, tuttavia il Fondo inviterà gli interessati a condensare le richieste in un'unica domanda, visti gli importi contenuti sopra specificati.

Lo stanziamento previsto per tale campagna straordinaria è pari a **2.000.000 di euro** e Sani.In.Veneto erogherà la prestazione sino a copertura delle risorse stanziare, fino al 31/12/2020.

All'interno della cifra suddetta, si erogheranno gli ulteriori interventi deliberati dal Consiglio di Amministrazione del 12/11/2020, in particolare:

- Rimborso di euro 50,00 per ogni tampone molecolare effettuato ai dipendenti, titolari, soci e collaboratori;
- Rimborso di euro 35,00 per ogni tampone rapido antigenico effettuato ai dipendenti, titolari, soci e collaboratori;
- Rimborso di euro 35,00 per ogni test sierologico IGC-IGM effettuato ai dipendenti, titolari, soci e collaboratori;

I saggi diagnostici di prevenzione rimborsati alle aziende dovranno essere attuati secondo condotta richiesta da ULSS competente in caso di positività o da procedura di prevenzione messa in atto a livello aziendale concordata con il medico del lavoro, anche adottata in assenza di casi positivi.

Naturalmente la modalità di rimborso indicata non inficia il rispetto di tutti gli obblighi e adempimenti preventivi, così come previsti dalla normativa vigente in merito all'effettuazione del tampone, a titolo esemplificativo e non esaustivo: rispetto del datore di lavoro dell'art. 5 dello Statuto dei lavoratori (legge n.300/1970), rispetto delle norme sicurezza su lavoro, della normativa privacy e degli ulteriori adempimenti sanitari a carico della struttura sanitaria e/o operatore sanitario individuato.

In ogni caso, verrà chiesto di attestare che la spesa risulti effettivamente sostenuta dall'azienda (no esistenza di note di accredito a storno e pagata per il totale) e che non sia già stata interamente rimborsata da altri contributi di altri enti.

5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Viene chiesta la presentazione di:

- MODULO DI RICHIESTA (firmata dal titolare, in scansione)
 - Anagrafica titolare ed azienda
 - autocertificazione 445/00 legale rappresentante azienda di condivisione campagna di prevenzione
 - IBAN per il pagamento
 - Indicazione di eventuali ulteriori contributi sui giustificativi fiscali inseriti
- Documento di riconoscimento titolare (in scansione);
- Fattura chiara e dettagliata intestata all'azienda dal fornitore (in scansione);
- Pdf editabile compilato a PC per la stampa salvato con nome azienda.pdf

E' prevista la presenza di un PDF EDITABILE per evitare errori di compilazione e evitare la fase successiva di reinserimento dati. Le tre scansioni precedenti possono essere fatte in una unica complessiva e spedita unita al pdf editabile. Non è prevista documentazione correlata per la necessità di tipo medico o attestazione/quietanza di spesa (es. attestazione medico di inerenza, documentazione CE, pagamento o simili).

Resta facoltà del Fondo e di AON HEWITT attuare tutte le procedure di controllo a campione su quanto richiesto, pena la perdita del beneficio acquisito in caso di documentazione non vera. In ogni caso, sarà data la possibilità, prima di procedere con una eventuale attivazione di recupero crediti, di sanare la situazione mantenendo la priorità acquisita.

6. SOGGETTI ABILITATI ALLA RICHIESTA

Possono presentare la domanda:

- i titolari di aziende ADERENTI al Fondo (artigiana, non artigiana, ente formazione professionale, parte sociale), CON DIPENDENTI o MENO al momento della richiesta, in regola coi pagamenti (e/o senza dipendenti nel caso di titolare iscritto a SANI.IN.AZIENDA).

Viene presa a riferimento la definizione di impresa aderente prevista dallo statuto:

- 1) le imprese
 - a. artigiane con obbligo di versamento (es. impresa o consorzi artigiani)
 - b. non artigiane con facoltà di versamento (es. azienda non artigiana che rientra nell'ambito di applicazione di contratti artigiani)
 - c. non artigiane la cui adesione è consentita previo accordo delle parti sociali (es. centri di formazione professionale)
 - d. artigiane fuori veneto che applicano la bilateralità artigiana veneta
- 2) le Parti Sociali del Fondo
- 3) Le strutture bilaterali di emanazione delle parti sociali del Fondo (bilateralità)
- 4) Le associazioni e le organizzazioni territoriali
- 5) Le strutture promosse o costituite o partecipate dalle parti costituenti

Non è prevista altresì una limitazione settoriale, quindi il contributo può essere richiesto indipendentemente dal settore di appartenenza (es. edilizia artigiana, metalmeccanica artigiana o altro).

In ogni caso, condizione essenziale è la condizione di aver almeno un dipendente al momento della richiesta e l'effettiva adesione al Fondo Sani.in.Veneto e regolarità dei pagamenti al momento della richiesta, fatta salva la fattispecie di titolari iscritti SANI IN AZIENDA senza DIPENDENTI.

La richiesta per i primi due interventi può essere presentata dal 25/05/2020 al 31/12/2020, su spese sostenute dal 17/03/2020 al 31/12/2020 e **per le spese inerente i saggi diagnostici, la richiesta può essere presentata dal 10/11/2020 al 31/03/2021, su spese sostenute dal 01/09/2020 al 31/03/2021**, salvo preventivo esaurimento delle risorse stanziare, al netto di successivi incrementi risorse deliberate dal Fondo.

7. PROCEDURA DI RICHIESTA

Si prevede la seguente modalità gestione delle domande pervenute (gestione AON della lavorazione/ liquidazione con pagamento diretto SANI.IN.VENETO):

- a) invio del modulo di richiesta tramite formato editabile con controlli acclusi all'indirizzo prevenzione.saninveneto@aon.it da parte dello sportello accreditato.
- b) controllo regolarità contributiva azienda per constatare reale diritto della stessa al rimborso;
- c) analisi e controllo documentazione di spesa allegata e capienza del documento di spesa al netto di contributi già avuti sulla stessa fattura;
- d) chiusura pratica e creazione flusso SEPA che verrà trasmesso a SANI.IN.VENETO per il pagamento diretto con ulteriore controllo raggiungimento tetto massimo dei 2 milioni di euro.

L'invio sarà possibile SOLO da parte degli sportelli accreditati (NO area web) per permettere un maggior controllo preliminare su esistenza azienda e documentazione di spesa.

Non rientrando nelle garanzie previste dal Nomenclatore, non è ad oggi prevista l'applicazione della penale per il pagamento oltre i 15 giorni lavorativi.

Per il nuovo intervento sui saggi diagnostici, verrà utilizzato comunque l'attuale modello già in uso per il servizio DPI e termometri, aggiornato per le nuove prestazioni.

Eventuali variazioni della modulistica o della modalità di richiesta potranno essere apportate dal Direttore al fine di aumentare la fruibilità o al fine di limitare utilizzi non congrui delle stesse secondo le linee definite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Fondo si occuperà in ugual modo di tutte le azioni previste per la diffusione e implementazione delle prestazioni definite, non ultimo la formazione dei referenti sportelli designati.